



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

**Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato *ex art. 281 sesies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11100/2023** promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

contro

QUESTURA DI BOLOGNA - MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589),

RESISTENTE/CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: L'accertamento del diritto al rilascio di una carta di soggiorno per familiari ex art.10 d.l. 30/2007; • In via subordinata, l'accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 c. 2 lett. d-bis) d.lgs. 286/1998.

Per la Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha rappresentato:

- di essere in Itali dal 1989, anno in cui ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, poi divenuto a tempo indeterminato;

-che nel 1993 ha conosciuto la

[REDACTED]

- che in seguito [REDACTED] si è trasferito a Bergamo per motivi di lavoro e si è separato dalla moglie, mantenendo sempre però un rapporto stretto con i figli;

- che nel 2016 ha smarrito il proprio titolo di soggiorno a tempo indeterminato e la Questura di Bergamo gli ha rilasciato un permesso per motivi familiari, che poi ha rinnovato di anno in anno fino al 2018 (doc. 3);

- che nel frattempo si è gravemente ammalato, tanto da essere stato riconosciuto invalido e non autosufficiente (docc. 4, 8). Nello specifico, egli soffre di: • coxartrosi evoluta bilaterale, per la quale è stato sottoposto nel 2020 a un intervento di protesi totale dell'anca sinistra, con coesistenti necrosi cefalica e artrosi dell'anca destra; • glaucoma, con cecità dell'occhio destro e diminuzione della vista nel sinistro; • ipertrofia prostatica che ha causato ritenzioni acute d'urina e che impone l'utilizzo di un

catetere vescicale fisso; • ipertensione arteriosa resistente, in trattamento con 5 farmaci; intolleranza glucidica; • passata polmonite interstiziale da Covid; • severa obesità; • sindrome da apnee costruttive del sonno; • insufficienza respiratoria ipercapnica che ha motivato un ricovero a maggio 2022, con necessità di ossigenoterapia domiciliare;

- che a causa della sua obesità e delle problematiche alle anche, egli non è in grado di muoversi in assenza di deambulatore ed è di fatto costretto presso la sua abitazione;

- che date le circostanze, il [REDACTED] ha riallacciato i rapporti con la ex moglie [REDACTED] con la quale ha ancora un importante legame affettivo. I due infatti convivono e la donna si prende cura di ogni problematica di natura sanitaria ed economica che lo affligge (doc. 5). La [REDACTED] è l'unica parente stretta che riesce a prendersi cura del ricorrente e senza di lei non riuscirebbe a seguire la terapia né effettuare le medicazioni, né molto probabilmente, a sopravvivere (doc. 6).

- che il supporto economico della [REDACTED] è fondamentale visto che il ricorrente non è in grado lavorare e percepisce una pensione di invalidità inferiore a 400 euro mensili (doc. 14).

- che in data 7.10.2022 è stato rilasciato al [REDACTED] un permesso di soggiorno per cure mediche, con scadenza il 12.07.2023 (doc. 7);

- che il 3 maggio 2023, a causa del suo stato di salute sempre più grave, il ricorrente, già invalido civile, ha ottenuto un aggravamento della propria invalidità civile e il riconoscimento della disabilità (doc. 8);

- che il 26 maggio 2023 è stata rigettata la domanda di indennità di accompagnamento, perché il permesso di soggiorno in possesso del [REDACTED] aveva una validità inferiore ad un anno (doc. 9);

- che in data 2 agosto 2023 il [REDACTED] ha formalizzato un'istanza di rilascio di carta di soggiorno per motivi familiari ex art. 10 d.lgs. 30/2007 (doc. 10) e che tale richiesta è stata respinta in quanto ritenuta irricevibile (doc. 11).

Tanto sopra premesso, sostiene il ricorrente che, sulla base dei documenti dimessi, sussiste il suo diritto ad avere il riconoscimento della carta di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 3 del d.lgs. nr. 30 del 2007. Quest'ultimo prevede che tra gli aventi diritto vi è *ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente*. Mentre la Questura avrebbe errato nel considerare la richiesta fondata esclusivamente sul rapporto di coniugio.

Il Ministero non si è costituito.

Sentita la parte personalmente e l'ex coniuge, [REDACTED], acquisita la documentazione dimessa in atti, il giudice ha così deciso.

Il ricorso merita accoglimento.

Il quadro normativo di riferimento, come recentemente ricostruito da una pronuncia della **S.C. nr. 11033 del 2024**, è costituito dall'art. 10 del D.Lgs. 30/2007, emanato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, il quale recita: "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ... 3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del

familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione)). 4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.....

L'art.2 del D.Lgs. 30/2007 stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per "cittadino dell'Unione", qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per "familiare", il coniuge ovvero "il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante".

Deve rilevarsi che il considerando 5 della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, così recita: "Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di "familiare" dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio".

L'art.2 (Definizioni) della Direttiva 2004/38/CE definisce quindi come familiare, anzitutto, il "partner", vale a dire il soggetto " che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante". L'art. 3, intitolato "Aventi diritto", della suddetta Direttiva, al comma 2, prevede, poi, che lo Stato membro ospitante debba agevolare "conformemente alla sua legislazione nazionale, ...l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata" e, al comma 3, si precisa che lo Stato membro ospitante debba effettuare un esame approfondito della situazione personale e giustificare l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. L'Art.10 della Direttiva , al par. 2, prevede che " Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti: b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata".

Il Considerando 6 precisa poi che "Per preservare l'unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l'ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell'Unione".

L'art. 3 dello stesso D.Lgs. 30/2007 in esame prevede poi che il decreto legislativo si applica "a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo" e che lo Stato membro ospitante, senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno di "ogni altro familiare, qualunque sia

la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente" ovvero del "partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale)".

Queste, peraltro, sono le indicazioni fornite dalla Comunicazione della Commissione Europea COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (di cui il D.Lgs. 30/2007 è atto di recepimento in Italia), al punto 2.1.1, in relazione alla nozione di familiare relativamente al "partner": "il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo. Il requisito della stabilità della relazione va valutato alla luce dell'obiettivo della direttiva di preservare l'unità della famiglia in senso ampio. Le norme nazionali per determinare la stabilità dell'unione possono prevedere come criterio che l'unione duri da un certo periodo minimo di tempo, ma devono comunque tener conto anche di altri aspetti pertinenti (ad esempio, ipoteca congiunta per l'acquisto di una casa)". Se ne deve trarre che la Commissione europea consente l'imposizione di oneri documentali, purché ragionevoli, ma salvaguarda la possibilità di prova, da parte dell'interessato, con "qualsiasi idoneo mezzo".

Ancora, in una recente pronuncia del 15/9/2022 la Corte di Giustizia (Causa C-22/21, caso SRS) ha affermato che "L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ... dev'essere interpretato nel senso che: la nozione di "ogni altro familiare convivente con un cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale", menzionata in tale disposizione, designa le persone che intrattengono con tale cittadino un rapporto di dipendenza, basato su legami personali stretti e stabili, creati all'interno di uno stesso nucleo familiare, nell'ambito di una comunione di vita domestica che va al di là di una mera coabitazione temporanea, determinata da motivi di pura convenienza".

Al par. 24, si è chiarito che una siffatta interpretazione - della nozione di "altri familiari" del cittadino UE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva - è "corroborata dall'obiettivo perseguito dall'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, letto alla luce del suo considerando 6, il quale precisa che tale direttiva ha lo scopo di "preservare l'unità della famiglia in senso più ampio", agevolando l'ingresso e il soggiorno delle persone che, pur non rientrando in una delle categorie di "familiare" di un cittadino dell'Unione definite all'articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, tuttavia presentano vincoli familiari stretti e stabili con tale cittadino in ragione di specifiche circostanze di fatto.

Ebbene nel caso di specie la convivenza tra il ricorrente e la ex moglie, [REDACTED], è provata sia con la produzione dello stato di famiglia (doc. 8), sia attraverso la prova orale, ossia l'ascolto della stessa [REDACTED] la quale ha dichiarato di convivere con il ricorrente e di prendersi cura di lui.

Che vi sia la necessità di salvaguardare l'unità familiare nel caso di specie appare del tutto evidente, dal momento che il ricorrente è in Italia dal 1985, ha sposato la [REDACTED] ed ha avuto due figli con lei. È del tutto credibile che in questo momento di particolare vulnerabilità per il ricorrente, a causa di tutte le sue problematiche di salute, egli si sia riavvicinato alla ex moglie che meritevolmente se ne occupa, assistendolo moralmente e materialmente.

Ritenuta la necessità di un'interpretazione rispettosa delle coordinate ermeneutiche e le specificazioni indicate dalla Corte di Strasburgo, in relazione all'art.8 della CEDU, si deve concludere nel senso di rilasciare in favore del ricorrente la Carta di soggiorno di cui all'art. 10 d.lgs 30 del 2007 perché si tratta del permesso più vantaggioso rispetto a quello per cure mediche (di durata semestrale) richiesto infatti in via subordinata.

Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale *«qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato»* (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II, Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di Cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

riconosce il diritto di al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione ex art. 10 d.lgs nr. 30 del 2007.

Nulla sulle spese.

Si comunichi

Bologna, 2 ottobre 2024

Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano